

La riapertura del Fisco alle istanze per il credito d'imposta sugli investimenti delude le attese

Il bonus Sud a raggio ridotto

Imprese agricole penalizzate dalle condizioni d'accesso

Le aziende che hanno usato altri incentivi agli investimenti per contrastare gli effetti della pandemia e dei conflitti pagheranno dazio. Per effetto dei nuovi paletti al cumulo delle agevolazioni si riduce in modo significativo la concessione del bonus

DI NICOLA CAPUTO

La riapertura dei termini per presentare la richiesta del credito d'imposta Sud per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno nel corso del 2023 non risponde in modo adeguato alle legittime aspettative degli imprenditori agricoli operanti nel Mezzogiorno d'Italia che attendevano, da più di un anno, il ripristino delle condizioni per fruire del credito d'imposta, così come definite dalla legge n. 208/2015, dopo il blocco causato da una palese incongruenza della procedura autorizzativa in materia di aiuti di stato da parte dell'amministrazione pubblica.

Si tratta della nota questione che investe gli imprenditori agricoli che al momento di presentare il Modello CIM 2023 per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel corso del 2023, a norma dell'articolo 1, commi da 98 a 106 della legge n. 208/2015, si sono visti rifiutare la domanda dall'Agenzia delle entrate in quanto per la corrispondente misura di aiuto di stato le autorità competenti (leggasi ministeri interessati) non avevano provveduto a notificare alla Commissione europea l'agevolazione del credito d'imposta in parola, a cui sarebbe conseguita l'iscrizione della misura negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) prevista dal regolamento di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

La riapertura è giunta solo ad opera del provvedi-

mento dell'Agenzia delle entrate n. 387400/2024 del 16 ottobre u.s. per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ancorando però il beneficio concreto del credito d'imposta, richiedibile dal 17 ottobre al 18 novembre 2024 (utilizzando un apposito software denominato "CIMAGRICOLTURA23" scaricabile dal sito della stessa Agenzia), al rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agri-

coli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e al limite di spesa complessiva fissato dall'articolo 1, comma 8

del decreto legge n. 63/2024 in 90 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 124/2023 (Credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno).

Da ciò derivano due conseguenze molto importanti. Una, relativamente al limite individuale dell'ammontare del credito d'imposta che è concesso nella misura dell'intensità massima di aiuto consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, cumulabile con altri aiuti di stato e aiuti "de minimis", che comunque non deve superare le soglie massime previste per singolo beneficiario dal-

la sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso in virtù della citata comunicazione, da qualunque fonte proveniente.

Tali soglie massime sono pari a 280.000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e a 335.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'altra, che il suddetto limite complessivo di spesa dei 90 milioni, costituisce il tetto per il calcolo della percentuale del credito effettivamente fruibile in funzione all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Insomma, a fronte di

una previsione originaria (articolo 1, comma 98 della legge n. 2028/2015) che prevedeva la concessione del credito d'imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento Ue n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, per effetto delle suddette limitazioni si riduce in modo significativo la concessione del credito d'imposta per chi ha



programmato e realizzato gli investimenti sulla base di scelte imprenditoriali confidando nella normativa di riferimento allora vigente.

Una penalizzazione rilevante per le imprese agricole che hanno utilizzato altre misure di incentivo agli investimenti per contrastare gli effetti negativi della congiuntura causati dalla pandemia e dal conflitto bellico.

— © Riproduzione riservata — ■

Pagina a cura
di Confagricoltura
mondo.agricolo@confagricoltura.it

DS6901

DS6901

**Aziende ai blocchi dopo il fermo tax credit**